

ALLEGATO 3)

Spett.le **Regione Puglia**
Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione
Sezione Politiche e Mercato del Lavoro

Corso Sidney Sonnino 177
70121 BARI

OGGETTO: SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA AVVISO PUBBLICO N. 1/2022 GOL APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 365 DEL 5 AGOSTO 2022 E SUCCESSIVO ATTO DIRIGENZIALE N. 386 DELL'8 SETTEMBRE 2022

Premesso che:

a) con A.D. n. 414 del 03/08/2023 e successiva modifica approvata con A.D. n. 450 del 23/08/2023 è stato approvato lo schema di atto unilaterale d'obbligo relativo all'Avviso n. 1/2022 per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 " Politiche per il Lavoro" - Individuazione dei soggetti realizzatori delle misure e dei servizi nell'ambito del Percorso 1 - Reinserimento Lavorativo, Percorso 2 - Aggiornamento (upskilling) e Percorso 3 - Riqualificazione (reskilling), sottoscritto in data _____ Codice pratica _____
CUP _____;

b) è stato approvato l'ADDENDUM all'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO relativo al Piano Attuativo Regionale del Programma Nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori(GOL) - *Avviso GOL1/2022 Percorsi 1-2-3 Servizi per il lavoro*) con l'introduzione dell'articolo 6bis;

c) nello specifico, all'articolo 6bis del suddetto Addendum è stata prevista la facoltà di presentare formale richiesta di anticipazione, con le modalità e nei termini ivi disciplinati, in favore del Soggetto Esecutore GOL _____,
previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi;

d) il Legale rappresentante del Soggetto Esecutore _____ con
sede in _____ alla
Via _____,
intende presentare istanza di liquidazione di anticipazione per l'importo di
€ _____;

e) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1000 del 07/07/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 20/07/2016;

f) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ⁽¹⁾ ha preso visione dell'Avviso n. 1/2022 per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 " Politiche per il Lavoro" - Individuazione dei soggetti realizzatori delle misure e dei servizi nell'ambito del Percorso 1 - Reinserimento Lavorativo, Percorso 2 - Aggiornamento (upskilling) e Percorso 3 - Riqualificazione (reskilling (adottato con D.D. 365 del 5/08/2022 e successiva modifica approvata con A.D. n 386 del 8/09/2022) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca spesa del contributo e/o non ammissibilità della spesa, così come riportate negli stessi nella relativa normativa di riferimento;

g) alle garanzie a favore della Regione Puglia - Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione - Sezione Politiche e Mercato del Lavoro e di cui al presente atto, si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.;

h) la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche / Società di Assicurazione / Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d'Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all'obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in regime di libera prestazione di servizi, le imprese interessate, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad acquisire il preventivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia;

i) la Banca _____ o
Società di assicurazione _____ o
Società finanziaria _____ (1)

ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito

TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta _____ (1) (in seguito indicata per brevità "Società")
con sede legale in _____,
iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. _____, iscritta all'Albo/elenco
_____ (2), a mezzo dei sottoscritti signori:

_____ nato a _____ il _____;

_____ nato a _____ il _____;

nella loro rispettiva qualità di _____,
domiciliata presso _____,
casella di P.E.C. _____

DICHIARA

di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Puglia – Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione – Sezione Politiche e Mercato del Lavoro (in seguito indicato per brevità "Ente garantito"), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro _____ (Euro _____), maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La premessa forma parte integrante del presente atto. La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito" nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma erogata a titolo di anticipazione al "Contraente" come definita dall'Ente garantito.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino a 24 mesi successivi alla chiusura delle attività intesa come data di presentazione del rendiconto finale, in scadenza al 30.09.2025, salvo proroga.

Decorsa tale ultima scadenza, salvo proroga, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall'“Ente garantito” alla data in cui sia certificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca e l'“Ente garantito” provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La “Società” s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'“Ente garantito”, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso “Ente garantito” anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca del contribuente, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il “Contraente” risulti insolvente, segnalato alla CRIF, sottoposto a procedure espropriative o alla procedura di cui alla legge n° 3 del 27 gennaio 2012.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'“Ente garantito” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R.

La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI

La “Società” dichiara, secondo il caso, di:

a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 e s.m. e i.:

- 1) se Banca, di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già l'ISVAP);
- 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'albo di cui all'art. 106, del d.lgs. n. 385/1993 e s.m. e i. presso la Banca d'Italia.

b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE

La “Società” è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'“Ente garantito” in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il “Contraente”, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.

ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Bari.

IL CONTRAENTE

Firma ⁽³⁾

LA SOCIETÀ

(Firma ⁽³⁾ autenticata e con
attestazione dei poteri di
firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)

Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 – (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 – (Requisiti soggettivi)

Art. 6 – (Surrogazione)

Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla Società)

Art. 8 – (Foro competente)

IL CONTRAENTE

Firma ⁽³⁾

⁽¹⁾ Indicare esclusivamente il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

⁽²⁾ Indicare per le Banche gli estremi di iscrizione all'albo presso la Banca D'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP); per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e s.m. e i. presso la Banca d'Italia.

⁽³⁾ Apposta anche ai sensi del DPCM del 30/03/2009 e s.m. e i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n. 129.